



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE SAN VERO MILIS

Via Umberto I n. 12 - 09070 - SAN VERO MILIS

Tel. 0783 53670– C.F. 90027760959 codice univoco UFG2N4

Codice IPA istsc_oric81200v e-mail oric81200v@istruzione.it pec oric81200v@pec.istruzione.it

sito web: www.icsanveromilis.edu.it

Prot. N.

Circ. N. 271/2025 2026

San Vero Milis, 26.05.2026

A tutti i Docenti dei plessi di Scuola Secondaria di I grado

Al Personale ATA – Ufficio alunni

SAN VERO MILIS-NARBOLIA-BARATILI S.P.-NURACHI-MILIS

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail

Sito -RE-Atti

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del I° Ciclo di Istruzione – A. S. 2025-2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la normativa di riferimento per gli Esami Conclusivi del Primo Ciclo di Studi:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l’articolo 12;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “*Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92*”
- Legge 150/2024 “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”

AMMISSIONE ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in via generale, per gli alunni che:

1. hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti:
 - Assenze giustificate per gravi patologie
 - Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
 - Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
 - Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
 - Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
 - Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati

- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
 - Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
 - Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
 - Assenze per terapie mediche certificate
 - Assenze, valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l'alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.
2. non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
 3. abbiano raggiunto adeguati livelli di apprendimento e di competenze. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può eventualmente disporre la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo
 4. Abbiamo riportato un voto nel comportamento pari/superiore a 6 (sei)decimi.
 5. Abbiamo partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale viene attribuito un voto di ammissione, espresso in decimi, per gli alunni ammessi all'esame di stato sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità inseriti nel PTOF.

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione resta disciplinato in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

COMMISSIONI

È unica ed è costituita da tutti i docenti assegnati alle classi terze.

Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Dirigente Scolastica, o da un suo docente collaboratore individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e si.mi.ii., in caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato, per l'anno in corso, è costituito da:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;

- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017;
- prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate come disciplinata dall'art. 9 del DM 741/2017;

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

- colloquio orale, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

In sede di esame si tiene conto del profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove scritte e orali in corso d'anno

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (D.M. 741/2017, art. 7)

La prova accerta:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- la coerente ed organica esposizione del pensiero.

Le diverse tipologie di testo

La Commissione predispose almeno tre terne di tracce. Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate. La Commissione formula le tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 2012, secondo le seguenti tipologie, che possono essere proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione.

Le tracce d'esame possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario una frase chiave, un'immagine e devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all'argomento (tematica), allo scopo (l'effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge).

Prova relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, art.8)

Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La prova e le tracce

La Commissione predispone almeno tre tracce. Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la traccia da proporre ai candidati. Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati in una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

Prova relativa alle competenze in lingue straniere

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova. la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel **periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2026.**

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione delle prove d'esame tenendo conto sia delle prove scritte sia del colloquio orale. In sede di riunione preliminare la commissione propone le griglie di valutazione delle prove relative all'esame di stato del 1° Ciclo,

La commissione delibera la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione delle prove d'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale valida ai fini dell'esame conclusivo del primo ciclo espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, tenuto conto del percorso scolastico del triennio.

Può essere attribuita la lode, all'unanimità, solo agli alunni che abbiano conseguito una valutazione nel percorso scolastico del triennio pari a 10/10, anche a seguito di arrotondamento e che abbiano raggiunto un voto d'esame pari a 10/10.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) sarà pubblicata solo e unicamente nell'area riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli alunni della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame medesimo.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto Ministeriale n. 742/2017.

È adottato il modello nazionale predisposto dal Ministro dell'Istruzione.

Per gli alunni che hanno partecipato alle Prove INVALSI la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

Alunni risultati assenti ad una o più prove

Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

I tabelloni di ammissione all'esame saranno pubblicati tramite Registro Elettronico (area riservata) nella mattinata di mercoledì 10 giugno 2026.

Il calendario delle prove scritte e la scansione oraria dei colloqui saranno pubblicati dal Presidente della Commissione d'esame a conclusione dei lavori della Riunione Preliminare, nella mattinata del giorno martedì 9 giugno 2026 preventivamente tramite il sito della scuola (senza i nominativi dei candidati) e con mail al candidato tramite registro elettronico (area riservata) con verifica dell'avvenuta lettura (spunta).

Gli alunni dovranno essere presenti nella sede d'esame nelle date e orari indicati in calendario.
Non sarà possibile utilizzare cellulari e/o altri dispositivi elettronici di ripresa foto/video e trasmissione dati.

Si chiede inoltre, agli studenti, il rispetto degli orari.

Il Personale Scolastico garantirà la regolarità delle operazioni.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si augura al personale, ad alunni e famiglie un

ESAME SERENO!

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del firmatario
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)